

ALLEGATOA alla Dgr n. 1545 del 31 luglio 2012

pag. 1/2

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2009, N. 1, ART. 20, COMMA 2. INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. ANNO 2012.

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL "CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO" PER L'ANNO 2012, DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DELLA L.R. 1/2009

Soggetti interessati

Possono accedere ai contributi a fondo perduto i Comuni, le Province, gli A.T.O. del Veneto.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese per la redazione di studi, progetti ed indagini connesse con la bonifica di siti interessati dalle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06 e la loro realizzazione.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di contributo a fondo perduto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve pervenire **entro il 15 ottobre 2012**, alla Direzione Tutela Ambiente, Calle Priuli, 99, 30100 Venezia, corredata dalla seguente documentazione:

- 1. Relazione tecnica descrittiva della situazione ambientale relativa all'area interessata, con riferimento ai criteri di priorità sotto riportati.
- 2. Stato di applicazione delle procedure previste dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 3. Rendicontazione delle spese previste e/o sostenute per l'esecuzione di Studi, Progetti ed indagini connesse con la bonifica di siti interessati dalle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06
- 4. Tempi di realizzazione previsti.
- 5. Ammontare del contributo in conto capitale richiesto.

Ammissione all'intervento regionale

Costituiscono elementi di priorità le seguenti condizioni:

- 1. Interventi su siti di interesse regionale per cui siano già stati appaltati i lavori di bonifica.
- 2. Interventi su siti di interesse regionale per i quali siano avviati studi, progettazioni e/o indagini ambientali.
- 3. Tempistica di cantierizzazione e di completamento degli studi, progettazioni e indagini ambientali entro anni 1 dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Vulnerabilità ambientale definita, secondo criteri già adottati nell'ambito del "Progetto Telerilevamento" (D.G.R.V. 2455 del 08.08.2003 e successive integrazioni) sulla base in particolare dei seguenti parametri:
 - profondità della falda,
 - litologia superficiale,
 - distanza da pozzi a scopo potabile o irriguo,
 - distanza da recettori (corsi d'acqua, laghi, mare, ecc.)
 - distanza da abitazioni e/o altri manufatti.

Elemento di supporto in tale analisi è costituita anche dalla "Designazione delle aree vulnerabili" approvata dalla Regione del Veneto (Deliberazione C.R. n. 62 del 17.05.2006).

5. Interventi motivati da particolari urgenze ambientali.

- 6. Aree di particolare sensibilità ambientale quali: zone vincolate ai sensi del D.lgs. n. 42/2005, zone sensibili così come definite dell'allegato V, punto 2, del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008.
- 7. Siti che per i quali non sono mai stati richiesti e/o ottenuti con i precedenti riparti contributi regionali